

# Polizze linked con variabile rischio demografico

Chiara Cimarelli

Antonio Longo

22 aprile 2022

L'11 marzo l'Ivass ha pubblicato due documenti (1/2022 e 3/2022), in consultazione fino al 9 giugno, riguardanti i futuri interventi regolamentari in materia di prodotti assicurativi vita, tra cui i prodotti linked (unit e index). In questo contesto, resta centrale la tematica riguardante il rischio demografico. Secondo il regolamento Ivass 29/2009 sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami assicurativi, i contratti del ramo III sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. Nulla, tuttavia, si diceva circa la soglia minima di rischio che la polizza dovesse coprire per essere considerata una assicurazione sulla vita. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cassazione 6319/2019) ha stabilito che compete al giudice di merito valutare l'entità della copertura in base al premio versato, all'orizzonte temporale e alla tipologia di investimento. Il Tribunale di Roma, con le sentenze 9836 e 9838 del 2021, ha dichiarato l'irrilevanza della copertura del rischio demografico ai fini della qualificazione di una unit linked come polizza vita e non come strumento finanziario, statuendo che è sufficiente la copertura dell'1 per cento. Si deve peraltro sottolineare l'orientamento della Corte Ue (causa C-542/16 del 2018), secondo cui per rientrare nella nozione di contratto assicurativo sono necessari (e sufficienti) il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e la prestazione dell'assicuratore in caso di decesso del primo o del diverso evento previsto, senza che rilevino valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario o l'importanza di quello demografico.

Rispetto agli orientamenti richiamati, i documenti Ivass sembrano andare in controtendenza. In particolare, l'Ivass sembra introdurre la possibilità di richiedere agli assicuratori di valorizzare separatamente la copertura demografica e la prestazione di carattere finanziario del contratto. Il documento n. 3, prevede poi all'articolo 5 (Rischio demografico) che le imprese debbano assumere un effettivo impegno a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione di questo rischio in base alla congruità del premio versato, all'età dell'assicurato e alla durata del contratto. In alternativa, dovrebbe riconoscersi un'adeguata maggiorazione del valore dell'investimento o la liquidazione del maggior valore tra il capitale assicurato e il valore dello stesso al momento del decesso.

Ai fini tributari, l'applicabilità alle polizze unit-linked della fiscalità dei contratti assicurativi (e non degli strumenti finanziari) è stata confermata recentemente dalla Ctr Lombardia (sentenze 1864/21 e 1865/21). I giudici hanno considerato non ostative alla natura fiscale assicurativa di questi prodotti l'assenza di certezza sull'entità del capitale rimborsato e di premi costanti, la mancata assunzione del rischio demografico e la selezione dei diversi indirizzi di gestione in base al profilo di rischio. Terminata la fase di consultazione, occorrerà comprendere i riflessi delle novità regolamentari rispetto alla qualificazione tributaria dei prodotti di investimento assicurativo.